

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 Luglio 2007 , n. 20

Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro - Somministrazione e intermediazione come oggetto sociale prevalente. Controllo biennale.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla regione siciliana:
- Assessorato lavoro
- Ufficio regionale del lavoro
- Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano -
Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento -
Assessorato lavoro
All'INPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I
- Divisione VII
Al Secin
All'Asso Lavoro

Come e' noto, l'art. 5, rispettivamente al comma 2, lettera f) e comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che nell'atto costitutivo delle societa' che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione sia indicata detta attivita' come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

L'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2004), comma 4, prevede poi che una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, vada effettuata di biennio in biennio.

Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che la verifica dell'oggetto sociale prevalente debba effettuarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attivita'.

Considerato che le prime autorizzazioni a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione sono state rilasciate nel mese di novembre 2004, e' ormai scaduto il primo biennio previsto dalla normativa per il controllo in parola.

Occorre peraltro rilevare che il bilancio relativo al secondo anno (2006), per ragioni concernenti l'approvazione ed il deposito, sara' disponibile soltanto successivamente al 30 giugno 2007, e, pertanto, le previste verifiche potranno essere attivate soltanto dopo detta data.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, ai fini della verifica, il concetto di prevalenza va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso cioe' che l'attivita' oggetto di autorizzazione deve aver riguardato almeno il 50,1 per cento delle attivita' dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.

Al riguardo, la circolare n. 25/2004 in data 24 giugno 2004, punto 2 chiarisce che "... la verifica deve essere effettuata con riferimento all'agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entita' del fatturato della attivita'/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unita' operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attivita'/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1".

Tutto cio' premesso, pertanto, si precisa che le agenzie per il lavoro interessate (somministrazione e intermediazione), trascorso il

prescritto biennio dovranno inviare alla scrivente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo anno di ciascun biennio, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, attestante la prescritta prevalenza.

Si richiamano, al riguardo, le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale
del mercato del lavoro
Menziani